

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



3ENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
I KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 49/06

13 giugno 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-173/03

Traghetti del Mediterraneo Spa / Repubblica italiana

**LA CORTE CONFERMA CHE UNO STATO MEMBRO È RESPONSABILE DEI
DANNI CAUSATI AD UN SINGOLO DA UNA VIOLAZIONE MANIFESTA DEL
DIRITTO COMUNITARIO IMPUTABILE AD UN GIUDICE SUPREMO**

Tale responsabilità non può essere limitata ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza di tale responsabilità nel caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto comunitario.

Essa può anche sorgere laddove la violazione manifesta del diritto comunitario risulti da un'interpretazione delle norme di diritto o da una valutazione dei fatti e delle prove.

Nel 1981 l'impresa di trasporti marittimi la Traghetti del Mediterraneo (la «TDM») ha citato in giudizio la Tirrenia di Navigazione, un'impresa concorrente, dinanzi al Tribunale di Napoli. La TDM intendeva ottenere il risarcimento del danno che, a suo avviso, la concorrente le aveva arrecato a causa della sua politica di prezzi bassi sul mercato del cabotaggio marittimo tra l'Italia continentale e le isole della Sardegna e della Sicilia grazie al conseguimento di sovvenzioni pubbliche.

La TDM ha sostenuto, in particolare, che il comportamento contestato costituiva un atto di concorrenza sleale, nonché un abuso di posizione dominante, vietato dal Trattato CE.

La domanda di risarcimento è stata respinta da tutti i giudici italiani investiti della controversia, ossia, in primo grado, il Tribunale di Napoli, poi successivamente, in appello e in cassazione, la Corte d'appello di Napoli e la Corte suprema di cassazione. Ritenendo che la sentenza di tale ultimo giudice fosse fondata su un'errata interpretazione delle norme comunitarie, il curatore fallimentare della TDM, società nel frattempo messa in liquidazione, ha citato in giudizio la Repubblica italiana dinanzi al Tribunale di Genova. Il suo ricorso è diretto ad ottenere il risarcimento del danno che la TDM avrebbe subito a seguito degli errori di interpretazione

commessi dal giudice supremo e a seguito della violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

In tale contesto, il Tribunale di Genova ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto comunitario e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte nella sentenza Köbler¹ ostino ad una normativa nazionale quale la legge italiana² che, da un lato, esclude ogni responsabilità dello Stato membro per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado allorquando tale violazione risulti da un'interpretazione delle norme di diritto o da una valutazione dei fatti e delle prove ad opera di tale organo giurisdizionale e che, dall'altro lato, limita, peraltro, tale responsabilità ai soli casi del dolo e della colpa grave del giudice.

La Corte ricorda, innanzitutto, che il principio per il quale **uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai singoli per violazioni del diritto comunitario** ad esso imputabili vale in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario, e **qualunque sia l'organo di tale Stato la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione**.

La Corte sottolinea quindi che il ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti dei singoli derivanti dal diritto comunitario sarebbe indebolito se tali singoli non potessero, a certe condizioni, ottenere il risarcimento dei danni causati da una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado. In tale caso i singoli devono avere la possibilità di far sorgere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere una tutela giuridica dei loro diritti.

La Corte rileva che l'interpretazione delle norme di diritto nonché la valutazione dei fatti e delle prove costituiscono aspetti essenziali dell'attività giurisdizionale e che tali due aspetti possono condurre, in certi casi, ad una violazione manifesta del diritto vigente.

Escludere ogni possibilità di sussistenza della responsabilità dello Stato per il motivo che la violazione contestata al giudice nazionale riguarda l'interpretazione delle norme giuridiche ovvero la valutazione effettuata da quest'ultimo su fatti o prove equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio della responsabilità dello Stato e avrebbe come conseguenza che i singoli non beneficerebbero di alcuna tutela giurisdizionale ove un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado commettesse un errore manifesto nell'esercizio di tali attività di interpretazione o di valutazione.

Riguardo alla limitazione della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o di colpa grave del giudice, la Corte ricorda, che la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado può sorgere nel caso eccezionale in cui tale organo giurisdizionale abbia violato in modo manifesto il diritto vigente.

Tale violazione manifesta si valuta, in particolare, alla luce di un certo numero di criteri quali il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere scusabile o inescusabile

¹ Sentenza del 30 settembre, causa C-224/01 (Racc. 2003, pag. I-10239).

² Legge 13 aprile 1988, n. 117 [sul] risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e [sulla] responsabilità civile dei magistrati (GURI n. 88, del 15 aprile 1988, pag. 3).

dell'errore di diritto commesso, o la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale. Essa è presunta, in ogni caso, quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia.

Pertanto, **se non si può escludere che il diritto nazionale precisi i criteri**, relativi alla natura o al grado di una violazione, **da soddisfare affinché possa sorgere la responsabilità dello Stato** per violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, **tali criteri non possono, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta violazione del diritto vigente.**

Di conseguenza, **limitare la sussistenza della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, è contrario al diritto comunitario ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza di tale responsabilità nel caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SK, SL.

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-173/03>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS «Europe by Satellite»,
servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e Comunicazione.*

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956